



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 345/18/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ TP S.R.L., EDITRICE DELLA TESTATA
GIORNALISTICA ONLINE “TERMOMETRO POLITICO”, PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 31, DELLA
LEGGE N. 249/1997 PER L’INOTTEMPERANZA
ALL’ORDINE ADOTTATO CON DELIBERA N. 118/18/CONS
(CONT. N. 3/18/DCA/PARCONDICIO/EL)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Consiglio del 12 luglio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*";

VISTA la delibera n. 118/18/CONS, recante «*Ordine nei confronti della società editoriale TP s.r.l., editrice della testata giornalistica on line "Termometro politico" per la violazione del combinato disposto dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP*»;

VISTO l'atto n. 3/18/DCA/par condicio del 13 marzo 2018, prot. n. 18066, recante la contestazione alla società TP S.r.l., editrice della testata giornalistica online "*Termometro politico*" per la presunta inottemperanza all'ordine disposto con delibera n. 118/18/CONS, "*in quanto sono stati resi pubblici e diffusi risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori*";

VISTE le note in data 22 marzo 2018 (ns. prot. 23837) e 8 maggio 2018 (ns. prot. 37124) recanti le memorie difensive della società TP S.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 27 febbraio veniva contestata alla società TP S.r.l. in qualità di proprietaria della testata giornalistica "*Termometro politico*" la pubblicazione, in data 21 febbraio 2018, di un articolo intitolato "*Sondaggi clandestini 2018, Premio fantino: Burlesque trionfa, secondo Louis*". In data 2 marzo 2018 veniva notificata la delibera n. 118/18/CONS del 1° marzo 2018 con cui si ordinava «*alla società TP S.r.l. testata giornalistica "Termometro Politico" edizione elettronica, www.termometropolitico.it, di rimuovere il contenuto oggetto di contestazione e di pubblicare prima della fine della campagna elettorale sulla homepage del sito, per tre giorni consecutivi, con le medesime caratteristiche dell'articolo contestato, un messaggio che dia conto dell'avvenuta violazione dell'art. 8 della legge n. 28/2000, per aver aggirato il divieto di pubblicazione dei sondaggi nei quindici giorni antecedenti al voto con l'articolo diffuso in data*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

21 febbraio 2018 intitolato “Sondaggi clandestini 2018, Premio fantino: Burlesque trionfa, secondo Louis”».

Ad esito del riscontro da parte degli uffici della presenza di sondaggi sulla menzionata testata giornalistica online, in data 13 marzo 2018 veniva notificato l’atto di contestazione n. 3/18/DCA/par condicio per la presunta violazione dell’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per “*per non aver ottemperato all’ordine recato dalla delibera n. 118/18/CONS in quanto sono stati resi pubblici e diffusi risultati, anche parziali, di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori*”.

2. Deduzioni della società

La società TP S.r.l. si è difesa rappresentando quanto segue:

- «in data 13 marzo 2018 l’istante riceve la notifica della contestazione 3/18/DCA di avvio di procedimento sanzionatorio per supposta inottemperanza all’ordine contenuto nella delibera AGCOM n. 118/18/CONS in riferimento ad un articolo, intitolato “Sondaggi politiche 2018: pronostici Bidimedia, PD e M5S in controtendenza”, non più presente sul sito e mai precedentemente oggetto di alcuna contestazione di violazione delle norme concernenti il divieto di pubblicazione di sondaggi clandestini»;
- «in data 2 marzo 2018, infatti, in ottemperanza alla delibera n. 118/18/CONS, veniva eliminato dal sito www.termometropolitico.it l’articolo datato 21 febbraio 2018 intitolato “Sondaggi clandestini 2018, Premio fantino: Burlesque trionfa, secondo Louis” (caso delle corse ippiche) e, contestualmente, veniva pubblicata una nota informativa che dava atto della violazione e della suddetta delibera AGCOM, in tal modo cessando la condotta ritenuta illegittima»;
- “la suindicata delibera ordinava unicamente la rimozione del succitato articolo riferito alle corse ippiche, per cui qualsiasi interpretazione estensiva della stessa è da considerarsi atto abnorme ed, in ogni caso, dall’istante non supponibile”;
- un ulteriore articolo, “Sondaggi politiche 2018: pronostici Bidimedia, PD e M5S in controtendenza”, mai citato in alcuna contestazione precedente e tantomeno in delibera, ancorché presente sul sito già in data 20 febbraio 2018, poteva indurre a ritenere che sussistesse una violazione delle norme in materia di sondaggi; tuttavia tale articolo è stato oggetto di cancellazione e, sulla base dei dati tecnici denominati “Log attività admin di WordPress”, risulta creato il 20 febbraio dall’utente alle 12:42:46 e non più visibile al pubblico il 2 marzo alle 18:56, data dell’ultima modifica;
- l’uso della parola “sondaggi” nel titolo non era solo funzionale alle ricerche da parte degli utenti, ma rinviava anche agli ultimi sondaggi prima dell’oscuramento (16 febbraio), fornendo ai lettori un punto di riferimento, ad esempio riportando frasi quali “vi ricordiamo che gli ultimi sondaggi pubblicati il 16 febbraio dicevano..., per maggiori



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dettagli cliccate sulla nostra pagina”, in ogni articolo nei giorni della campagna veniva riportato questo dato, con un evidente parallelismo alla telecronaca sportiva “per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, il risultato è di 0-0”, senza alcun intento di fornire un’informazione criptata.

3. Valutazioni dell’Autorità

Va premesso che gli ordini dell’Autorità, in quanto riferibili all’accertamento di una violazione, oltre a porre in capo al destinatario il dovere di rimuovere il contenuto rilevato in violazione, recano in sé un richiamo logico al rispetto per il futuro della normativa violata, e ciò appare tanto più valido ove ci si riferisca a un ordine di rimozione di un contenuto pubblicato in un periodo di divieto, come nel caso di specie, in cui il richiamo si atteggia a diffida a rispettare il “silenzio” imposto dalle norme. Sulla base di queste considerazioni, la pubblicazione di un ulteriore articolo da parte della testata giornalistica Termometro politico, ancorché diverso da quello oggetto della delibera n. 118/18/CONS, rende non accoglibili le giustificazioni addotte dalla società. Si ritiene che l’ordine non abbia ricevuto ottemperanza in quanto esso, oltre al dovere di pubblicazione della presa d’atto della violazione e della notizia della conseguente sanzione irrogata dall’Autorità, nonché di rimozione del contenuto, implica, altresì, un comportamento conformativo del soggetto destinatario del provvedimento medesimo consistente nella cessazione della condotta illecita e la rimozione delle sue conseguenze. Nel caso di specie, implica il dovere di non pubblicare o comunque non diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto;

RITENUTA, pertanto, sussistente la violazione da parte della società TP S.r.l. dell’ordine contenuto nella delibera n. 118/18/CONS;

RILEVATA, per l’effetto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997;

RITENUTO che ricorrono i presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45), ai sensi dell’art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) e che in tale commisurazione rilevano i seguenti criteri previsti dall’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della circostanza che la testata ha provveduto, secondo quanto previsto dalla delibera n. 118/18/CONS, a pubblicare il messaggio recante l’indicazione della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

violazione commessa e ha pubblicato solo un altro sondaggio dopo la notifica del provvedimento.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento al fine di impedire il reiterarsi della condotta.

C. Personalità dell'agente

La società è dotata di un'organizzazione interna idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche della società, nel prendere atto che dall'ultimo bilancio disponibile alla data attuale, relativo all'esercizio 2015, la società TP S.r.l. risulta in perdita, le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata nel minimo edittale;

UDITA la relazione del Presidente;

ACCERTA

la sussistenza in capo alla società TP S.r.l. dei presupposti per l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997 per non aver ottemperato all'ordine di cui alla delibera n. 118/18/CONS;

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimila-trecentoventinove/14) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 345/18/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 345/18/CONS*".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi